



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 184 del 24/11/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 15 novembre 2011, n. 298

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentata da biomassa vegetale della potenza elettrica di 13 MWe da realizzarsi nel Comune di Foggia in località "Rignano Garganico Scalo".

Società: ENTERRA S.p.A. con sede legale in via Portico, 59/61 - 24050 Orio Al Serio (BG) - P. IVA e C.F. 03331590160.

Il giorno 15 novembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 3029/2010 ha approvato la disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, recependo le nuove "Linee Guida " Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- la Giunta Regionale con Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010 ha individuato le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio pugliese;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art.14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Enterra S.p.A., avente sede legale in Orio Al Serio (BG), via Portico 59/61 - P.IVA e C.F. 03331590160, con nota prot. n.38/4050 del 5/04/2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentata da biomassa vegetale della potenza di 15 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia in località "Rignano Garganico Scalo";
- la Regione Puglia - Settore Industria, Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica, con nota prot. n.38/11101 del 31.10.2007, inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in oggetto;
- Terna S.p.A., con nota prot. n.TE/P2008001144 del 1.02.2008, forniva alla Società la soluzione tecnica minima generale per la connessione alla RTN che prevedeva il collegamento in antenna con la sezione a 150 KV della stazione elettrica a 380 KV di Foggia da collegare in entra-esce alla linea 150 KV "Foggia - San Severo"; tale soluzione veniva accettata dalla Società in data 11/02/2008;
- il legale rappresentante della Enterra S.p.A., in qualità di progettista, attestava che il progetto non risulta soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA poiché non rientra nell'Allegato B - Elenco B.2 lett. g) della L.R. n.11/2001, essendo l'impianto caratterizzato da una potenza termica inferiore a 50 MW;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.38/12763 del 10.12.2007, depositava presso l'Ufficio Industria Energetica della Regione Puglia la documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia - Settore Industria, Industria Energetica, con nota prot. n.38/11131 dell' 8.02.2008, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Enterra S.p.A., con nota acquisita al prot. n.38/4933 del 9.05.2008, comunicava di aver trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento copia del progetto definitivo dell'impianto ai fini

dell'espressione del parere di competenza;

- la Regione Puglia - Settore Industria e Industria Energetica, con nota prot. n.8124 del 22.07.2008, convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 4 settembre 2008;
- la Regione Puglia - Servizio Industria e Industria Energetica, con nota prot. n.5645 del 20.05.2009, convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 9 giugno 2009 e successivamente rinviata al giorno 18/06/2009 con nota prot. n.6163 del 3/06/2009.

Preso atto dei pareri definitivi acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati:

- Comune di Foggia, con modulo parere del 18/06/2009, rileva che la realizzazione della centrale a biomasse da ubicarsi in area industriale dismessa e bonificata, ex Eridania, inserita nel PEAC approvato con D.C.C. n.34/2008, risulta subordinata all'approvazione formale da parte della Giunta Comunale del piano industriale proposto dalla Società.

Si fa presente che con Deliberazione n.236 del 19/06/2009 il Comune di Foggia recepiva il piano industriale proposto dalla Enterra S.p.A. ed approvava la costruzione nonché l'esercizio dell'impianto in oggetto;

- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con modulo parere del 18/06/2009, esprime nulla osta preliminare, riservandosi di approfondire nell'ambito di specifiche autorizzazioni gli aspetti relativi agli scarichi sia delle acque reflue di processo che di dilavamento nonché delle emissioni in atmosfera sia di tipo diffuso che convogliato;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n.31435 del 17/06/2009, si rilascia il nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "b";

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari e Foggia, con nota prot. n.5557 del 05/05/2010, si premette che l'area di ubicazione dell'impianto da biomasse non interessa ambiti sottoposti a tutela paesaggistica statale ai sensi della Parte III del decreto legislativo n. 42/2004 e pertanto non ritiene di esprimere alcun parere di competenza.

In ordine al cavidotto di connessione alla futura stazione utente di trasformazione, si precisa che il medesimo interseca il corso d'acqua pubblico "Torrente Salsola" nonché i beni archeologici "Tratturello Motta - Villanova" e "Tratturo Aquila - Foggia".

In considerazione che l'attraversamento del torrente Salsola è previsto mediante l'utilizzo della perforatrice teleguidata ad una profondità di mt. 3.00 in subalveo e che pertanto il suddetto corso d'acqua non subirà alterazioni visive a raso, ritiene di non sollevare obiezioni per quanto di specifica competenza;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot n.7028 del 18.05.2011, comunica che le particelle interessate dalle opere di collegamento in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ad eccezione del Tratturello n.49 Motta - Villanova e del Tratturo n.1 L'Aquila - Foggia, nè sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Questa Soprintendenza, richiamandosi al contempo al parere già espresso in data 07/04/2008 con n. prot. 4031 relativamente all'area dell'impianto, per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere in progetto. Ad integrazione della citata nota, e con riferimento alle interferenze con i citati tratturi, in considerazione del fatto che il Tratturello n.49 allo stato attuale si presenta comunque asfaltato e che gli attraversamenti trasversali avverranno tramite trivellazione orizzontale, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole, prescrivendo che nell'area fratturale venga ripristinato lo stato dei luoghi precedenti l'intervento. Si fa presente che,

qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 90 e 175 del D. Lgs. 42/04, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n.5391 del 6/06/2011, viste le valutazioni rese dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Bari, Foggia e BAT, rilevato che gli attraversamenti dei tratturi saranno effettuati in profondità mediante sonde sub-orizzontali considerato che tale metodologia non determina pregiudizio dei valori formali ed ambientali dei tratti armenti de quo, ritiene - limitatamente alle proprie competenze istituzionali a norma dell'art. 17, comma 3 del D.P.R. n°233 del 26/11/2007 - di non sollevare alcuna obiezione a condizione che i predetti lavori siano eseguiti con l'assistenza continuativa di un archeologo in stretto rapporto con la competente Soprintendenza e che ad ultimazione delle opere si proceda al ripristino dello stato quante dei luoghi;

- Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, con nota prot. n.22481 del 30/11/2010, esprime parere favorevole all'attraversamento dei Regio Tratturo "Aquila - Foggia" e del tratturello "Motta Villanova", subordinato tuttavia all'analogo parere della Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Taranto. Alla Società si fa presente che si procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente all'ottenimento dell' Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto L.vo 387/2003 comprensiva dell'Autorizzazione Paesaggistica, del rispetto dei vincoli imposti dal PUTT regionale relativa ai Regi Tratturi;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n.1697 del 19/04/2011, rilascia nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n.23943 del 18/06/2009, comunica di non esprimere parere avendo rilevato che gli immobili interessati dall'intervento risultano di proprietà della Società Enterra S.p.A.;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, con nota prot. n.1278 dell'8/01/2010, esprime parere favorevole all'approvazione del progetto precisando che il collegamento dorsale fra la centrale a biomassa e la linea aerea Terna da 150 KV interferisce con i corsi d'acqua denominati "Canale Torretta" e "Torrente Salsola", che rientra nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia, per i quali valgono le prescrizioni dell'art.120 del R.D. 11.12.1933 n.1775 nonché quelle altre condizioni associabili alle prescrizioni dell'art.57 del T.U. sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25.07.1904 n.523, oltre che le disposizioni speciali del Regolamento di esecuzione delle Opere di Bonifica approvato con R.D. 8.05.1904 n.368. Le modalità di attraversamento proposte nella forma non intrusiva prevedono che i lavori di sottoposa verranno eseguiti con tecnologia no-dig. Per quanto riguarda la profondità di posa della condotta dal fondo dell'alveo, la previsione di m. 3,00 di copertura appare più che congrua, come pure la proposta di porre sugli estremi di attraversamento del corso d'acqua la palina di segnalazione del pericolo. In presenza di n.2 punti di attraversamento, dovendo regolare per il futuro la concessione, è necessario predisporre altrettanti "Fogli Condizioni";

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste sez. Foggia, con nota prot. n.4754 del 10/06/2009, comunica che le aree interessate dall'intervento non ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, così come già espresso con nota prot. n.3068 del 15/04/2009;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nota prot. n.2292 dell'8/03/2011, ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici e di compatibilità con il PUTT/P. Al fine comunque di mitigare l'impatto sul paesaggio dell'intervento in oggetto si reputa necessario prescrivere, in aggiunta alle prescrizioni già formulate dai diversi Enti e/o uffici in sede di rilascio del parere di

competenza, il ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n.5517 del 19/06/2009, rilascia nulla osta, per quanto di competenza di questo Consorzio, alla esecuzione dei lavori programmati;

- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n.7949 del 16/06/2009, ritiene, per quanto di propria competenza, che i lavori relativi alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa, della potenza elettrica di 15 MW sito nel Comune di Foggia (FG) in località "Rignano Scalo", siano compatibili con le previsioni del PAI approvato alle condizioni di seguito specificate:

1. gli attraversamenti del cavidotto sul Torrente Salsola e sul canale demaniale dovranno realizzarsi nelle modalità illustrate ovvero mediante staffaggio sul lato di valle dei ponti esistenti e comunque ad una quota non inferiore a quella intradossale dell'impalcato esistente. Tale soluzione dovrà comunque ottenere il consenso della struttura responsabile dalla gestione del manufatto di attraversamento, e tenere in conto che le opere di attraversamento viario possano necessitare di interventi di adeguamento al transito della piena bicentenaria e che restano a carico della Società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione;

2. visto il tracciato del cavidotto ed il dettaglio di restituzione, eventuali attraversamenti sul reticolo minore e/o di bonifica dovranno essere tali da non modificare in nessun modo la sezione di deflusso. A tal fine si necessita che:

- nel caso in cui si intenda vincolare le condotte a strutture viarie esistenti, l'attraversamento dovrà essere realizzato con le modalità e le condizioni specificato al punto 1;

- in caso si scegliesse di realizzare nuovi attraversamenti aerei, si dovrà verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica come specificato all'art 38 dello N.T.A., ovverosia che venga garantito il transito della portata di piena bicentenaria mantenendo un franco di sicurezza di un metro;

- nel caso in cui si voglia attraversare gli impluvi in subalvea, si dovrà prevedere il ripristino delle condizioni ante operam degli alvei assicurando, inoltre, a mezzo di idoneo rivestimento per un tratto sufficientemente esteso dell'asta interessata, la protezione da fenomeni erosivi indotti anche dalla modifica delle caratteristiche geomeccaniche dell'area di intervento;

3. nei tratti in cui il cavidotto è previsto in affiancamento a tratti di viabilità adiacenti al reticolo di bonifica o/o alle cunette stradali, si dovrà assicurare che non siano interessate le sezioni di deflusso e che siano mantenuti i franchi necessari alle operazioni di manutenzione dei canali, da stabilirsi con gli enti preposti alla gestione;

4. siano garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si evolvano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

5. per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia;

- ASL FG - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n.4167 del 25/02/2010, esprime parere preventivo igienico-sanitario preliminare positivo sul progetto in questione a condizione che:

- si dovrà assicurare in sede di messa in esercizio dell'impianto che gli elettrodotti che verranno costruiti a servizio dell'impianto dovranno essere interrati ove possibile, seguendo le migliori tecnologie possibili, segnalati debitamente e con idonee indicazioni di pericolo;

- dovranno essere garantite, in fase d'esercizio, tutte le misure sia in campo di sicurezza che in materia antinfortunistica per tutelare anche, trattandosi di zona agricola, il passaggio e/o lo stazionamento nei pressi dell'impianto di persone ed animali;

- lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire secondo le norme regionali e nazionali del settore durante le fasi del cantiere e soprattutto nella seguente fase di messa in esercizio dell'impianto medesimo;

- il materiale di scavo dovrà essere riutilizzato nel rispetto delle normative locali e nazionali in tale

materia;

- la realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto dovranno essere conformi sia alle descrizioni progettuali che alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata nonché nelle norme generali dello specifico settore;

- TERNA S.p.A., con nota prot. n.7817 del 15/06/2009, in seguito alla richiesta di connessione presentata dalla Società Enterra S.p.A. per un impianto da biomassa da 15 MVA da realizzare nel comune di Foggia in località Rignano Scalo, ha fornito quale soluzione tecnica minima generale (STMG) il collegamento in antenna a 150 kV su una nuova stazione elettrica della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) a 150 kV da collegare in entra esce alla linea a 150 kV "Foggia - San Severo". A valle dell'accettazione della STMG da parte della società, la stessa ha provveduto a sottoporre alla scrivente la documentazione tecnica progettuale degli impianti RTN necessari per la connessione.

Relativamente alla documentazione tecnica di cui sopra, la scrivente in data 16.04.09 ha formulato parere di rispondenza ai requisiti tecnici RTN;

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n.12217 del 14/07/2009, tenuto conto che la zona interessata ai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- SNAM Rete Gas S.p.A., con modulo parere del 18/06/2009, esprime parere favorevole a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni elencate nella precedente nota prot. n.205 del 20/04/2009:

- l'eventuale rete di terra del cavidotto, costituita da treccia di rame, in corrispondenza degli attraversamenti con i nostri metanodotti, dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno m 6 per parte dall'asse della condotta;

- nell'attraversamento la distanza minima misurata in senso verticale tra le superfici affacciate non potrà essere inferiore a cm 50;

- in corrispondenza degli attraversamenti in sovrappasso della nostra condotta con i cavidotti, questi ultimi non dovranno essere posati in tubo portacavo ma con cavi liberi per una lunghezza di almeno metri 3 per parte dell'asse della condotta;

- in corrispondenza dei tratti in parallelismo con i nostri metanodotti, tutte le vostre opere ivi compreso eventuali strade e pozzetti dovranno essere realizzate al di fuori delle fasce asservite;

- le attività di scavo in prossimità dei metanodotti dovranno essere realizzate a mano e in presenza del personale del Centro di Manutenzione di Foggia.

Resta inoltre inteso che:

- ENTERRA S.p.A., si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti dalla stessa ENTERRA S.p.A., ivi compreso quelli che dovessero verificarsi su l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente nota;

- eventuali nostri interventi sulla tubazione e/o sulle ns. opere che dovessero interferire in qualche modo con le Vs. opere insistenti ed ubicate all'interno della fascia asservita di 22 m coassiali alle condotte, saranno eseguiti senza richiedere la vostra preventiva autorizzazione ed i relativi ripristini delle opere o manufatti eventualmente denunciati dovranno essere effettuati a Vostra cura e spese;

- nel corso dei lavori, eseguiti da ENTERRA S.p.A., nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere (ivi compreso l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili) potranno essere effettuati entro la fascia asservita di 22 m coassiali alla condotta in esercizio; a tal proposito dovranno essere definite e verbalizzate le "procedure di esecuzione dei lavori tra il centro Snam Rete Gas di Foggia e ENTERRA S.p.A., competenti e responsabili in materia";

- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia, nota prot. n.51226 del 27/10/2010, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sull'impianto in oggetto con le seguenti prescrizioni:

1. la potenzialità termica dell'impianto non superi i 50 MW. In caso di superamento di detta soglia, l'impianto dovrà essere sottoposto a procedura di valutazione d'impatto ambientale e al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della competente Amministrazione;
2. la sansa vergine utilizzata come combustibile non potrà essere stoccata per un periodo superiore ai 7 giorni e dovrà essere lavorata secondo il criterio del first in - first out, dando cioè precedenza alla combustione della sansa entrata prima nello stabilimento,
3. il gestore dell'impianto dovrà tenere un registro del combustibile dal quale si possa verificare la data di ingresso dello stesso nello stabilimento;
4. dovrà essere effettuato la suddivisione in lotti dell'area di stoccaggio della biomassa, in modo tale da separare fisicamente la sansa vergine in entrata in giorni successivi, evitando così l'accumulo della sansa in ingresso su quella già stoccata;
5. il proponente dovrà definire e realizzare, in accordo con gli enti locali, ulteriori misure di compensazione delle emissioni inquinanti generate. Dette misure di compensazione dovranno realizzare la riduzione delle emissioni inquinanti, intervenendo prioritariamente sui settori del trasporto pubblico e del riscaldamento civile e domestico.

In riscontro a quanto osservato da ARPA Puglia - DAP di Foggia in sede di Conferenza di Servizi, la Società proponente rimodulava la potenza dell'impianto da 15 MWe, inizialmente proposti, a 13 MWe, lasciando inalterato l'intero layout di progetto;

- ANAS S.p.A., con nota prot. n.21703 del 18/06/2009, esprime parere favorevole di massima con le seguenti prescrizioni:

- la posa longitudinale (parallelismo lato sx della statale) dei cavi elettrici, da effettuarsi in sotterraneo, dovrà essere effettuata esclusivamente in proprietà privata e non dovrà in alcun modo interessare la sede stradale né, tantomeno, le sue pertinenze, siano esse di esercizio che di servizio;

- l'attraversamento trasversale al Km 661+980 della SS 16 dovrà essere realizzato con tecnica "spingitubo" e a monte e a valle dello stesso dovranno essere realizzati adeguati pozzetti di ispezione collocati fuori dalla fascia di pertinenza stradale ai sensi dell'art. 66 e. 2 del Regolamento di attuazione dal C.d.S.;

- durante l'esecuzione dei lavori, a cura e spese del richiedente, dovrà essere installata la segnaletica diurna e notturna dei lavori in corso prevista dal C.d.S.;

- il concessionario resterà unico responsabile per eventuali incidenti o danni, a persone o cose che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione, manutenzione ed uso dell'opera in oggetto, tenendo sollevata l'ANAS SpA ed il suo personale da ogni responsabilità;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, con nota prot. n.7475 del 29/05/2009, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto di massima per l'adeguamento dell'opificio in oggetto alle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza antincendio, alle condizioni integrative di seguito specificate:

a. gli impianti: elettrico, illuminazione di sicurezza, idrico antincendio, rilevazione e segnalazione di incendio, gas, di condizionamento e di ventilazione, nonché i depositi di materiale combustibile e/o infiammabili, devono essere conformi, in ogni loro parte, alle norme tecniche UNI-WF specifiche.

Si rammenta che, prima dell'inizio dei lavori, dovrà procedersi alla definitiva richiesta del citato parere di conformità ex art. 2 del DPR n. 37/98 da parte di questo comando, secondo le modalità indicate nell'allegato al DM 04.05.1998, disciplinante i contenuti e le modalità di presentazione dei procedimenti di prevenzione incendi.

Quanto sopra, avuto particolare riguardo agli aspetti di seguito specificati:

1. Individuazione dei pericoli di incendio, con l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività quali, ad esempio:
 - destinazione d'uso (generale e particolare);
 - sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
 - carico di incendio nei vari compartimenti;

- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

2. Descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

3. Valutazione qualitativa del livello di rischio, con l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio) con la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento ai fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.

5. Gestione dell'emergenza, indicando, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale;

- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con nota prot. n.2793 del 16/06/2009, comunica il proprio parere favorevole di fattibilità di massima, per quanto di competenza, con le osservazioni e prescrizioni che seguono e di cui si dovrà tener conto nella elaborazione degli elaborati esecutivi oggetto delle istruttorie di autorizzazione da porre in essere nel seguito. Per quanto concerne l'attraversamento con cavidotto della linea ferroviaria Bologna-Lecce al km 512+016, si fa rilevare quanto segue:

- in base alle norme CEI 11-4 e alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e esercizio delle linee aeree esterne (D.M. n°449 del 21/03/1988) e tenendo conto che i limiti della sede ferroviaria nella sezione 1 (PL km 512 + 016) sono costituiti dalle casse di manovra delle barriere del PL, i tubi dei cavidotti devono essere prolungati per 60 cm oltre le casse di manovra suddette, mantenendo la profondità minima di 1,50 m dal piano del ferro del binario;

- si chiede di prevedere per il controtubo l'utilizzo del PVC con caratteristiche meccaniche PN16, per resistere alle forti pressioni del terreno causate dal traffico ferroviario ed eliminare i rischi di corrosione elettrolitica per effetto delle correnti vaganti;

- dovranno porsi in opera in corrispondenza dell'attraversamento, su ambo i lati della sede ferroviaria e in posizioni visibili dalla stessa, cartelli di avvertimento con pittogramma "tensione elettrica pericolosa" (Allegato XXV del D. Lgs. n.81/08), integrati da cartelli supplementari sui quali dovranno essere indicati:

- Società esercente della linea in cavo;
- Codice della linea MT;
- Progressiva chilometrica dell'attraversamento;
- Specificazione dell'avvertimento: Cavi MT 30.000 V Interrati;
- Distanza dell'attraversamento dalla base del cartello.

Per quanto concerne l'intero plesso, dovrà essere prevista una sua idonea recinzione di separazione dalla proprietà ferroviaria di altezza pari almeno a m.2,50 (muro cieco in ca. di m 1,50 con sovrastante parte a vista, metallica o in ca.), posta all'esterno (fondazione ed elevazione) della proprietà ferroviaria e

comunque nel rispetto del D.P.R. 753/80 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

Se in progetto risultano da realizzare o ristrutturare manufatti all'interno della fascia di rispetto ferroviaria di trenta metri dalla più vicina rotaia (art.49 D.P.R. 753/80), dovranno essere prodotte una o più idonee sezioni trasversali, con indicazione di quanto progettato riferito in distanze e quote alla rotaia più vicina: per detti manufatti dovrà comunque essere presentata a questa società specifica richiesta di deroga a detto art 49 in base all'art 60 del DPR stesso.

Dovrà essere prodotta una planimetria che illustri la regimentazione e lo smaltimento delle acque meteoriche nell'area dell'impianto con indicazione dei recapiti finali, tenendo conto che la stessa dovrà essere indipendente dalla regimentazione relativa alla sede ferroviaria.

Si precisa che l'eventuale ripristino del collegamento ferroviario dell'impianto dovrà considerarsi nuovo raccordo a tutti gli effetti, e quindi oggetto di nuova valutazione da parte di questa Società.

L'autorizzazione all'esecuzione delle opere in argomento (singola per ciascuna tipologia) potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito dell'esame dei relativi progetti esecutivi e del completamento delle relative separate istruttorie in cui sarà accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula, se del caso, di appositi atti formali tra le parti;

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, con nota prot. n.10825 del 13 settembre 2011, la conclusione del procedimento;
- in data 28 settembre 2011 è stato sottoscritto dalla Società Enterra S.p.A. l'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi della D.G.R. n.3029/2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 6/10/2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n.13219.

Rilevato che:

- la Società proponente, dopo la riunione della Conferenza di Servizi, inoltrava presso l'Ufficio Regionale Espropri il piano particellare di esproprio e/o asservimento;
- l'Ufficio Espropri non dava riscontro al suddetto deposito; la Società, tuttavia, secondo la prassi richiesta dall'Ufficio Espropri, depositava in data 28/10/2011, presso il medesimo Ufficio e presso l'Ufficio Energia, una perizia giurata di stima sul valore dei terreni oggetto di esproprio e/o asservimento e l'elenco descrittivo degli stessi immobili, riportante come valore unitario quello derivante dalla perizia giurata e non più il V.A.M., in ottemperanza alla Sentenza n.181 del 7/06/2011 sulla illegittimità costituzionale dell'art.40 commi 2 e 3 del D.P.R. n.327/01;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.8053 del 24/06/2011, comunicava al Comune di Foggia ed ai soggetti interessati l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità propedeutico alla procedura espropriativa;
- la Società Enterra S.p.A. depositava, con nota acquisita al prot. n.8432 del 1/07/2011, asseverazione agronomica attestante l'assenza di colture di particolar pregio sulle aree interessate dall'intervento;
- il Comune di Foggia, con nota prot. n.82720 del 5/08/2011, restituiva copia della relata di pubblicazione all'albo pretorio relativa alla comunicazione di irreperibilità della ditta proprietaria dei terreni al Foglio 15 p.lle 16, 19 interessati dal progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- la Società Enterra S.p.A., con nota acquisita prot. n.10219 del 30/08/2011, depositava nuovamente il piano particellare di esproprio e/o asservimento e copia del contratto preliminare di servitù di cavidotto stipulato con la Sig.ra Maria Mancaniello proprietaria del terreno al Foglio 15 p.lle 2, 17, 18 e, pertanto, rinunciava alla procedura espropriativa sulle aree in questione;
- non risultano pervenute all'Ufficio Energia osservazioni da parte dei soggetti interessati dall'avviso di

avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità propedeutico alla procedura espropriativa;

- il parere della Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica risulta pervenuto in data successiva al 31/12/2010, il progetto rientra nel campo di applicazione del Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010 nonché della D.G.R. n.3029 del 30.12.2010;
- la Società proponente, con nota del 28/09/2011, dichiarava, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, di aver depositato copie del progetto definitivo adeguato alla prescrizioni formulate dagli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
- la Società Enterra S.p.A. provvedeva ad integrare gli oneri di monitoraggio secondo quanto disposto dal punto 4.3 dell'art.4 della D.G.R. n.3029/2010;
- la Società proponente ha dichiarato nella documentazione progettuale che intende esercire l'impianto secondo il requisito della "filiera corta"; l'impianto non è comunque sottoposto alle disposizioni dell'art.2 c.4 della L.R. n.31/2008, poiché lo stesso è ubicato in zona destinata ad "Insediamenti Produttivi Esistenti" (art.25 delle N.T.A. del vigente P.R.G.), così come riportato nel certificato di destinazione urbanistica del Comune di Foggia;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. n.387/03 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei commi 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, dopo aver acquisito i pareri rilasciati dagli Enti competenti, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato da biomassa vegetale della potenza di 13 MWe, ubicato nel Comune di Foggia in località "Rignano Garganico Scalo"

e delle seguenti opere di connessione:

„ n.2 cavidotti interrati MT a 30 KV di lunghezza complessiva pari a 3,8 Km (sez. nominale per singola terna pari a 210 mm²) per il collegamento dell'impianto alla stazione elettrica di utenza 30/150 KV;

„ stazione elettrica di utenza 30/150 KV, sita nel Comune di Foggia, da collegare in antenna a 150 KV alla stazione elettrica a 150 KV di Foggia, da inserire in entra-esce a 150 KV alla linea "Foggia - San Severo";

„ n.2 raccordi in semplice terna a 150 KV di lunghezza pari a 43 m (sinistro) e 81 m (destro) per il collegamento della stazione elettrica a 150 KV di Foggia alla linea a 150 KV "Foggia - San Severo";

„ stazione elettrica a 150 KV di Foggia da inserire in entra-esce a 150 KV alla linea "Foggia - San Severo".

La Società ha depositato, con nota acquisita al prot. n.11706 del 28/09/2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 298 del 15 novembre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentata da biomassa vegetale di potenza pari a 13 MWe, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Foggia in località "Rignano Garganico Scalo".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 e s.m.i.;

Visto la Legge n. 481 del 14 novembre 1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23 gennaio 2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18 ottobre 2010.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge n. 241/90 e s.m.i., è adottata la

determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Enterra S.p.A., con sede legale in via Portico, 59/61 - Orio Al Serio (BG) - P.IVA e C.F. 03331590160, dell'Autorizzazione Unica di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, della D.G.R. n. 35/2007 e della D.G.R. n.3029/2010 per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato da biomassa vegetale della potenza di 13 MWe, ubicato nel Comune di Foggia in località “Rignano Garganico Scalo”;

e delle seguenti opere connesse:

„ n.2 cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento dell'impianto alla stazione elettrica 30/150 KV;

„ stazione elettrica 30/150 KV sita nel Comune di Foggia per la connessione in entra-esce a 150 KV alla linea “Foggia - San Severo”.

Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Enterra S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentata a biomassa vegetale di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti nella Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto, sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non

inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n.3029/2010;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con la D.G.R. n.3029/2010.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'Autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. n. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ed ai sensi dell'art.2 comma 2.2 lett. s) della Delibera di Giunta Regionale n.3029/2010;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole;

- a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare, a propria cura e spese, la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e su uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001 e s.m.i., D.Lgs. n. 81/2008, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art.6 unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo.

Art. 11)

La presente determinazione, unitamente al progetto vidimato, sarà notificata alla Società istante e al Comune di Foggia, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Art. 12)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.22 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
